



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 23/11/2016

---

OGGETTO: Ordinanza del 28/09/2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. Comune di Castelvetro c/ CO.G.I.P.S. - Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventitrè** del mese di **novembre** alle ore 13,45 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 18/11/2016, di seguito integralmente trascritta:

*“VISTA l’Ordinanza (agli atti di ufficio), resa il 13/02/2016, pubblicata il 24.2.2016 e comunicata il successivo 10/03/2016, con la quale il Tribunale di Palermo, nel definire il giudizio R.G. n. 4337/2014, promosso dalla CO.G.I.P.S., Società Cooperativa a responsabilità limitata, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Maria Benenati contro il Comune di Mazara del Vallo, rappresentato e difeso dall’Avv. Epifanio Giglio e il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Felice Junior Errante, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Vasile, ha così statuito:*

- 1) *“ Dichiaro il Comune di Castelvetro obbligato al pagamento della retta relativa al minore omissis, nato a omissis il omissis, come da decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Palermo in data 29.08.2012;*
- 2) *Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della CO.G.I.P.S., Soc. Coop. Sociale, della somma di €7.255,39 oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo;*
- 3) *Rigetta la richiesta di danni formulata dalla ricorrente in quanto genericamente affermati e non provati;*
- 4) *Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA, se dovute, ed oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Anna Maria Benenati.*
- 5) *In considerazione della particolarità dell’oggetto del giudizio, nonché di quanto sopra esposto, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative al Comune di Mazara del Vallo.”*

*VISTO l’atto di citazione in appello, con contestuale istanza di sospensione ex art.283 c.p.c., (agli atti di Ufficio) per la riforma della suddetta Ordinanza del 13.02.2016, promosso dal Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Vasile, contro la CO.G.I.P.S, Società Cooperativa a responsabilità limitata e contro il Comune di Mazara del Vallo;*

*VISTA l’Ordinanza del 28.09.2016,(agli atti di Ufficio), depositata in cancelleria il successivo 30.09.2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione 1, e comunicata al Comune di Castelvetro, a mezzo PEC, il 30.09.2016, con la quale è stata rigettata la preliminare istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento di condanna prime cure reso dal Tribunale di Palermo in danno al Comune di Castelvetro, ritenendo non sussistente il requisito*

del “periculum in mora” in ragione delle esiguità delle somme per cui è contesa, fermo restando la decisione, nel merito, dell’incoato atto di appello R.G. n. 539/2016, chiamato all’udienza pubblica del 18.07.2018;

**VISTA** la nota prot. n. 2041/Leg. dell’8.11.2016, a firma dell’Avv. Francesco Vasile, con la quale comunica che le somme da corrispondere alla CO.GI.P.S. ed al distrattario, Avv. Anna Maria Benenati, ammontano a complessive €. **10.516,80**, di cui €.**7.526,80** (€.**7.255,30** per Sorte, €.**271,50** per interessi legali dall’1.03.2013 della diffida) alla CO.GI.P.S. ed €.**2.990,00** (€.**2.500,00** per competenze, €.**375,00** per spese generali, €.**115,00** per CPA 4% - totale €.**2.990,00** – sottratta la somma di €.**575,00** per ritenuta d’acconto) al distrattario difensore;

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio, in quanto conseguente ad un titolo esecutivo, in ragione del quale non esiste alcun atto amministrativo dell’A.C. che abbia previsto la spesa stessa, risultando, pertanto, necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 lett. a) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, nell’ammontare complessivo di € **10.516,80**, con imputazione al capitolo 2070.1 del corrente Bilancio 2016;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. **Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005**);

**CHE** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. **Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005**);

**CHE**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (cfr. **Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012**), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, **Cass. civ. Sez. I, 16.06.2000, n. 8223**);

**VISTO** lo Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

**RILEVATO**, conclusivamente, che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla CO.GI.P.S. ed al distrattario difensore, Avv. Anna Maria Benenati, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro, con riserva di ogni eventuale azione di ripetizione, in esito alla definizione del giudizio di appello R.G. n. 539/2016;

**VISTO** il parere tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in conformità a quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**RICONOSCIUTA** l’opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso

### **PROPONE**

**Al Commissario Straordinario**

- 1) **PRENDERE ATTO** dell’Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sez. I Civile, in data 28.9.2016, depositata il successivo 30/9/2016, a definizione della domanda cautelare di sospensione articolata in seno al giudizio iscritto al n. R.G. n. 4337/2014, promosso dal Comune di Castelvetro c/CO.GI.P.S. e nei confronti del Comune di Mazara del Vallo.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € **10.516,80**, indicata in narrativa, dovuta alla CO.GI.P.S. ed al distrattario difensore, Avv. Anna Maria Benenati, in esecuzione dell’Ordinanza del 28.9.2016 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, 1lett. a) del Dl Lgvo 18.8.2000 n. 257.
- 3) **DARE ATTO** che dall’assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell’Ente un onere finanziario pari ad € **10.516,80**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al capitolo 2070.1 del corrente Bilancio 2016, Fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.

- 4) **DARE ATTO** che, in caso di esito favorevole del giudizio di appello n. 539/2016, pendente presso la Corte Territoriale di Palermo, il Comune di Castelvetro si riserva di ripetere le somme corrisposte nei confronti del soggetto che risulterà soccombente in sede di definizione del pendente gravame.
- 5) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002."

-----

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Osserva che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, trasmessa dal Sindaco è condivisibile e meritevole di approvazione.

In primo luogo, infatti, la proposta stessa è corredata dal parere favorevole dei Responsabili dei competenti Settori e dei Revisori dei Conti, ciò che attesta la regolarità formale delle procedure seguite.

La proposta inoltre è accompagnata da tutta la documentazione necessaria a valutarne la correttezza e la legittimità.

Nel merito si rileva che il debito fuori bilancio di cui si chiede il riconoscimento, deriva da provvedimento decisorio di condanna al pagamento (Ordinanza) emesso dal Tribunale Civile di Palermo (Giudice Unico) definendo la controversia promossa dalla CO.GI.P.S. contro il Comune di Castelvetro.

Avverso tale provvedimento, provvisoriamente esecutivo, è stata ritualmente proposta dal Comune soccombente, istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, rigettata dalla Corte di Appello di Palermo con ordinanza del 7/09/2016.

In tali condizioni, nella oggettiva incertezza dell'esito della impugnazione, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, senza che ciò implichi acquiescenza alla pronuncia impugnata, con riserva quindi di ripetizione di quanto versato, appare frattanto un atto di prudente gestione, valendo ad evitare che a carico del Comune siano poste anche le maggiori somme dovute per spese di esecuzione, interessi ed altro, con immancabile accrescimento del debito stesso.

Per quanto sopra

#### DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** dell'Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sez. I Civile, in data 28.9.2016, depositata il successivo 30/9/2016, a definizione della domanda cautelare di sospensione articolata in seno al giudizio iscritto al n. R.G. n. 4337/2014, promosso dal Comune di Castelvetro c/CO.GI.P.S. e nei confronti del Comune di Mazara del Vallo.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 10.516,80, indicata in narrativa, dovuta alla CO.GI.P.S. ed al distrattario difensore, Avv. Anna Maria Benenati, in esecuzione dell'Ordinanza del 28.9.2016 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, 1lett. a) del DLgvo 18.8.2000 n. 257.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 10.516,80, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al capitolo 2070.1 del corrente Bilancio 2016, Fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DARE ATTO** che, in caso di esito favorevole del giudizio di appello n. 539/2016, pendente presso la Corte Territoriale di Palermo, il Comune di Castelvetro si riserva di ripetere le somme corrisposte nei confronti del soggetto che risulterà soccombente in sede di definizione del pendente gravame.
- 5) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.
- 7) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 23/11/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*f.to Enrico Caruso*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to dott. Francesco Messineo*

---

**Il Segretario Generale**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

---

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91  
Castelvetro, 23/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE: AFFARI GENERALI

UFFICIO: LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

(nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016)

**OGGETTO:** Ordinanza del 28.09.2016 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, COMUNE DI CASTELVETRANO c/CO.GI.P.S. - Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal Commissario

Strordinario  
il 23 NOV. 2016

con deliberazione n. 43

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: Favorevole

Data 11/11/2016

IL DIRIGENTE ADM. PRIM.  
DOTT. L. ELIA MARZIO

EL \_\_\_\_\_

il 09/11/2016

L'ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

d. n. 2000 del 09/11/2016  
(Dott.ssa Valeria Magliano)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

**FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA CORRETTA FINANZIARIA**

Data 11.11.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E GESTIONE DELLE RISORSE  
(Dott. Andrea Amadio EN COMU)

L'Ufficio proponente  
(la P.O.)

IL RESPONSABILE DEL STAFF SINDACO  
(Gesualdo Di Maria)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA  
PRESENTI PROPOSTA €  
10.316,80

AL CAP. 2010.1 EPR N. 1852

Data 14 NOV. 2016

IL RESPONSABILE

**VISTA** l'Ordinanza (agli atti di ufficio), resa il 13/02/2016, pubblicata il 24.2.2016 e comunicata il successivo 10/03/2016, con la quale il Tribunale di Palermo, nel definire il giudizio R.G. n. 4337/2014, promosso dalla CO.GI.P.S., Società Cooperativa a responsabilità limitata, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Benenati contro il Comune di Mazara del Vallo, rappresentato e difeso dall'Avv. Epifanio Giglio e il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Felice Junior Errante, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile, ha così statuito:

- 1) *" Dichiaro il Comune di Castelvetro obbligato al pagamento della retta relativa al minore ~~XXXXXXXXXX~~ nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~XXXXXXXXXX~~, come da decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Palermo in data 29.08.2012;*
- 2) *Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della CO.GI.P.S. Soc. Coop. Sociale, della somma di € 7.255,39 oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo;*
- 3) *Rigetta la richiesta di danni formulata dalla ricorrente in quanto genericamente affermati e non provati;*
- 4) *Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA e CPA, se dovute, ed oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Anna Maria Benenati.*
- 5) *In considerazione della particolarità dell'oggetto del giudizio, nonché di quanto sopra esposto, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative al Comune di Mazara del Vallo."*

**VISTO** l'atto di citazione in appello, con contestuale istanza di sospensione ex art.283 c.p.c., (agli atti di Ufficio) per la riforma della suddetta Ordinanza del 13.02.2015, promosso dal Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile, contro la CO.GI.P.S., Società Cooperativa a responsabilità limitata e contro il Comune di Mazara del Vallo;

**VISTA** l'Ordinanza del 28.09.2016 (agli atti di Ufficio), depositata in cancelleria il successivo 30.09.2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione I, e comunicata al Comune di Castelvetro, a mezzo PEC, il 30.09.2016, con la quale è stata rigettata la preliminare istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento di condanna *prime cure* reso dal Tribunale di Palermo in danno al Comune di Castelvetro, ritenendo non sussistente il requisito del "*periculum in mora*" in ragione delle esiguità delle somme per cui è contesa, fermo restando la decisione, nel merito, dell'incanto atto di appello R.G. n. 539/2016, chiamato all'udienza pubblica del 18.07.2018;

**VISTA** la nota prot. n. 2041/Reg. dell'8.11.2016, a firma dell'Avv. Francesco Vasile, con la quale comunica che le somme da corrispondere alla CO.GI.P.S. ed al distrattario, Avv. Anna Maria Benenati, ammontano a complessive € 10.516,80, di cui € 7.526,80 (€ 7.255,30 per Spese, € 271,50 per interessi legali dall'1.03.2013 della diffida) alla CO.GI.P.S. ed € 2.990,00 (€ 2.500,00 per competenza, € 375,00 per spese generali, € 115,00 per CPA 4% - totale € 2.990,00 - sottratta la somma di € 575,00 per ritenuta d'acconto) al distrattario difensore;

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio, in quanto conseguente ad un titolo esecutivo, in ragione del quale non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa, risultando, pertanto, necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, nell'ammontare complessivo di € 10.516,80, con imputazione al capitolo 2070.1 del corrente Bilancio 2016;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

**CHE** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**CHE**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

**RILEVATO**, conclusivamente, che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute alla CO.G.I.P.S. ed al distrattario difensore, Avv. Anna Maria Benenati, evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetrano, con riserva di ogni eventuale azione di ripetizione, in esito alla definizione del giudizio di appello R.G. n. 539/2016;

**VISTO** il parere tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. n°174/2012;

**VISTO** il parere della regolarità contabile;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso

**PROPONE**

**Al Commissario Straordinario**

- 1) **PRENDERE ATTO** dell'Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sez. I Civile, in data 28.9.2016, depositata il successivo 30/9/2016, a definizione della domanda cautelare di sospensione articolata in seno al giudizio iscritto al n. R.G. n. 4337/2014, promosso dal Comune di Castelvetrano e CO.G.I.P.S. e nei confronti del Comune di Campobello di Mazara del Vallo. *Red*

- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 10.516,80, indicata in narrativa, dovuta alla CO.CI.P.S. ed al distrettario difensore, Avv. Anna Maria Benenati, in esecuzione dell'Ordinanza del 28.9.2016 della Corte di Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 10.516,80, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al capitolo 2070. ~~del Bilancio 2016~~ Fondo per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di tale importo.
- 4) **DARE ATTO** che, in caso di esito favorevole del giudizio di appello n. 539/2016, pendente presso la Corte Territoriale di Palermo, il Comune di Castelvetrano si riserva di ripetere le somme corrisposte nei confronti del soggetto che risulterà soccombente in sede di definizione del pendente gravame.
- 5) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente atto alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002.

Il Sindaco  
Il Sindaco  
(*Dr. Paolo Junior Zorato*)

18/1-2016

Il Dirigente ad interim  
Il SEGRETARIO GENERALE  
(*Dr. Lino Rita Zorato*)



**COMUNE DI CASTELVETRO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 86/2016 del 18/11/2016 Prot. 95

Al Segretario Generale  
Dr. Carlo Rita Maggio  
SPEL

**PARERE** sulla proposta di deliberazione del Comitato Straordinario  
(con i voti e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Settore Ufficio Legale e Contenzioso

Objetto: Ordinanza del 28.09.2016 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, Comune di Castelvetro c/ C.C.G.P.S. Fresa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati ;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 86 ;

Visto il parere favorevole sulle regolarità tecniche-contabili espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Regione e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenosare la somma per ad es-ro 10.576,80 al Bilancio 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 239.



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Maria Nazzari (Presidente) ..... assente giustificata .....

Dr. Angela Mastasi (Componente) ..... *Angela Mastasi* .....

Dr. Giovanni Elia (Componente) ..... *Giovanni Elia* .....

UFFICIO LEGALE  
Avv. Francesco Vasile  
Patrocinante in Cassazione  
C.F. VSL FNC 65028 C280 F  
pec: [lvslfnc@pec.comune.castelvetro.it](mailto:lvslfnc@pec.comune.castelvetro.it)  
Piazza Umberto I, 5  
Tel. 0924.904242 - Fax 0924.904244  
91022 CASTELVETRO (TP)

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- SEZ I CIV. -  
Pg. 533/2016

**ORIGINALE**

Atto di citazione in appello

con contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.

per la riforma dell'Ordinanza del 13 febbraio 2016, pubblicata il successivo 24 febbraio 2016, comunicata in pari data, emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Palermo, Dott. Roberto Lanza, a definizione del giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 4337/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, non notificata, avente ad oggetto "pagamento rette per assistenza al neonato Selmi Renato, affidato dal Tribunale dei Minorenni di Palermo"



PROMOSSO DA

COMUNE DI CASTELVETRO (C.F. 81001210814), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania, 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Sculisi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~ - pec: [fvasile@pec.comune.castelvetro.it](mailto:fvasile@pec.comune.castelvetro.it) - fax 0924/904244), giusta deliberazione di G.M. n. 83 del 1 marzo 2016 e per mandato in calce al presente atto

CONTRO

CO.G.L.P.S. Società Cooperativa a responsabilità limitata (P.I. 03398940829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Cortile Dabbene, 1, elettivamente domiciliato in Palermo, via Selinunte, 9, presso lo studio del procuratore ad litem costituito, Avv. Anna Maria Benenati;

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (c.f. 82001410818) in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* domiciliato presso la locale Casa comunale, sia in Piazza della Repubblica, 1, rappresentato e difeso dall'Avv.

Epifanio Giglio, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Tunisi, 11,  
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Alberti

### IN FATTO

☛ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato, in uno al decreto di fissazione di udienza, in data 9 giugno 2014, la CO.GLP.S. Soc. Coop Srl ha chiesto pronunciarsi, al Tribunale di Palermo, declaratoria di condanna dei Comuni di Mazara del Vallo e di Castelvetroano, anche con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento, in suo favore, della somma di €. 7.255,39, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, portata dalla fattura n. 19/2012, dalla stessa emessa a titolo di spettanze dovute per l'assistenza fornita al neonato ~~Salvo Spina~~ a seguito di ricovero presso la struttura denominata "Nuova Vita", disposta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con Decreto n. 776/2012 del 29 agosto 2012 (proc. N. 62/2012 ADS/Pa).

Ha sostenuto parte ricorrente che, avendo il Tribunale per i Minorenni di Palermo disposto il ricovero del neonato presso la città casa famiglia, sita in Palermo, via Cilea, n. 43, gestita dalla suddetta Cooperativa, e gravando la relativa retta, per espressa volontà del Tribunale dei Minorenni (Decreto n. 776/2012 del 29.8.2012, proc. n. 62/2012 ADS/Pa), in capo al comune di residenza anagrafica del neonato, quest'ultimo non possa essere individuato nella civica Amministrazione di Castelvetroano, presso il cui Ufficio di Stato Civile è stato trascritto l'atto di nascita del piccolo ~~Salvo Spina~~ (cfr. atto n. 153 - Parte I - Serie A - anno 2012).

☛ Con comparsa responsive del 3.9.2014 il Comune di Castelvetroano, nel costituirsi in giudizio e contestare le avverse domande, ha eccepito la inammissibilità e/o improponibilità della domanda per difetto di legittimazione

passiva, atteso che il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha attribuito l'onere della retta in capo al solo Comune di residenza del neonato, ex lege (art. 7, comma 1, lett. a) DPR 30 maggio 1989, n. 223) coincidente con quello della madre, signora Hamad Anna, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], via [REDACTED] snc, che, in data 2 agosto 2012, successiva alla nascita del piccolo [REDACTED], avvenuta il 25 luglio 2012 e, comunque, entro il termine di giorni dieci previsto dall'art. 30, comma 4, del DPR n. 396/2000, ha operato il riconoscimento del neonato quale proprio figlio naturale, giusta atto n. 42, parte II, serie B – anno 2012, con la conseguenza che, per espressa disposizione legislativa, lo stesso doveva essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente in quel Comune (cfr. doc. n. 8, fascicolo del 1° grado).

⊕ Con comparso di costituzione, depositata il 5.9.2014, il Comune di Mazara, nel sollevare il pregiudiziale difetto di giurisdizione, ritenendo appartenersi la materia al giudice Amministrativo, ha contestato le avverse domande e conclusioni.

⊕ Il giudizio, istruito con l'acquisizione della versata documentazione, è proseguito con il deposito di note conclusive autorizzate e con la discussione, fissata per l'udienza del 13.1.2016, data in cui la causa è stata incamerata per la decisione.

⊕ Con Ordinanza in epigrafe indicata, depositata il 24.02.2016, il Tribunale di Palermo, in persona del G.O.P., Dott. Roberto Lanza, ha così statuito:

*"P. Q. M.*

*Definitivamente pronunciando, così provvede:*

*- Dichiaro il Comune di Castelvetro obbligato al pagamento della retta relativa al minore [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] come da decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Palermo in data 29.8.2012;*

- *Condanna il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della C.O.G.I.P.S. soc. coop. Sociale, della somma di € 7.255,39 oltre interessi legali a far data dalla domanda al soddisfo.*
  - *Rigetta la richiesta di danni formulata dalla ricorrente in quanto genericamente affermati e non provati.*
  - *Condanna il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA, se dovute, ed oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, Avv. Anna Maria Bonenati.*
  - *In considerazione della particolarità dell'oggetto del giudizio, nonché di quanto sopra esposto, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite relative al Comune di Mazara del Vallo.*
- Così deciso in Palermo, il 13 febbraio 2016.*

*Il Giudice On.*

*Dott. Roberto Larza\**

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Detta Ordinanza è assolutamente ingiusta, poiché clamorosamente e manifestamente errata e, come tale, se ne chiede l'integrale riforma per i seguenti specifici motivi

#### **DI FATTO E DI DIRITTO**

Indubbiamente censurabile e, come tale, da intendersi impugnato, l'impalcato motivazionale della gravata statuizione, nella parte in cui il Decidente di *prime cure*, nell'accogliere parzialmente la domanda della Cooperativa ricorrente, così esordisce: "... occorre rilevare che il minore, alla nascita, riconosciuto dalla madre, è stato iscritto dal medico che ha assistito al parto presso il registro della

popolazione (!!!) del Comune di Castelvetrano, come da documentazione in atti, e che in tale Comune è sempre rimasto (???) fino all'affidamento in struttura casa famiglia, avvenuto appena sei giorni dopo la nascita. Nella fattispecie che ci occupa, non può invocarsi l'applicazione dell'art. 7, lett. a del D.P.R. n. 223/89 in quanto tale norma si riferisce a contesto diverso, seppure riferentesi all'ordinarietà dei casi, e cioè alla situazione nella quale il neonato abbia una famiglia anagrafica composta da due genitori o conviva con la madre, fatto quest'ultimo che costituisce la ratio legis della norma invocata ma non sussistente nel caso in esame. Di conseguenza, legittimamente il Comune di Mazara del Vallo non ha provveduto all'iscrizione presso i propri registri anagrafici di quanto trasmessogli dal Comune di Castelvetrano .....” (cfr. pag. 5, 2º, 3º e 4º cpv **Ordinanza impugnata**).

Orbene, l'Ordinamento dello Stato Civile (approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, rubricato <<Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127>>), applicabile *ratione temporis*, prevede l'obbligo di denunciare la nascita dei neonati per dar loro identità e stato giuridico. A tal fine, l'iscrizione di un neonato nel pubblico registro può essere effettuata entro <<... .. dieci giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o in quello di residenza dei genitori>> (sic, art. 30).

Ricevuta la dichiarazione di nascita l'Ufficiale di Stato Civile provvede a trascriverla nel registro degli atti di nascita e, qualora i genitori risiedono nello stesso Comune, iscrive il neonato nel registro dell'Anagrafe della popolazione residente di quel Comune. Se i genitori hanno una residenza diversa l'atto, invece, viene inviato al Comune di residenza della madre, al fine di consentire al

competente Ufficio di effettuare l'iscrizione nel registro dell'Anagrafe della popolazione residente in quel comune, giusta quanto disposto dall'art. 7, comma, 1, lett. a) del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Nel caso in disamina, ciò che è risultato accertato in esito alle emergenze documentate è che l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mazara del Vallo, successivamente al riconoscimento del neonato, nei termini di legge (entro i 10 gg. della nascita, avvenuta il 25 luglio 2012) da parte della madre, signora Hamad Arana, nata a ~~XXXXX~~ il ~~XXXXXX~~, quale proprio figlio naturale, sebbene *ex lege* competente, quale comune di residenza di quest'ultima, ad effettuare l'iscrizione del neonato nel Registro dell'Anagrafe della popolazione residente in quel comune, ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di Castelvetrano, al quale il Ginecologo Dott. Claudio Gennilli, Primario del U.O. di Ginecologia del nosocomio di Mazara del Vallo (acorpato all'Ospedale di Castelvetrano) ne aveva denunciato la nascita, non ha provveduto a detto obbligatorio incombente !!!

Ora, prescindendo dagli adempimenti dello Stato Civile del Comune di dichiarata nascita (art. 30 D.P.R. 396/2000), il neonato, per espressa previsione legislativa, deve essere comunque registrato, ai fini della successiva fase di iscrizione nel registro della popolazione residente, quale componente della famiglia anagrafica dei suoi genitori, ovvero della madre se questa ha una diversa famiglia anagrafica, e presso il Comune di sua residenza.

Nei caso in cui i genitori o la madre risiedano in un Comune diverso da quello di nascita (come nel caso in argomento), l'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 223/1989, invia copia dell'atto di

nascita al Comune di residenza della madre, onde consentire la trascrizione nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di quest'ultima.

Le sopra richiamate norme attengono a due adempimenti diversi, il secondo dei quali finalizzato a garantire che il neonato venga iscritto nell'anagrafe di residenza della madre (non essendo rilevante, in caso di disaccordo tra i genitori, la residenza del padre), e ciò nell'ovvia *ratio legis* che il neonato conviva con la propria madre.

Dette disposizioni normative consentono di poter ribadire come il richiamo al generale disposto dall'art. 43 del codice civile, *prime cure* operato dalla difesa del comune di Mazara del Vallo (cfr. pag. 5, note conclusive del 21.10.2015) sia, nel caso in scrutinio, del tutto privo di pregio, trovando esso precetto precipua derivare nelle suddette leggi speciali, le quali, come detto, impongono l'iscrizione del nascituro nell'Anagrafe del luogo di residenza della madre.

Nella vicenda in disamina, infatti, come sopra detto, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelvetro, effettuati gli adempimenti di registrazione del neonato (atto di nascita), *prime cure* dichiarato dal Primario del reparto di Ginecologia di Mazara del Vallo (operante presso l'Ospedale di Castelvetro), con nota protocollo n. 39251 del 13 agosto 2012, ha provveduto, nei termini di cui all'art. 12, comma 3, del citato DPR n. n. 223/1989, a trasmettere copia dell'atto di nascita n. 153, Parte I, Serie A – anno 2012 e di quello successivo n. 42, parte II, serie B – anno 2012, ove è stato annotato il riconoscimento da parte della madre del piccolo ~~██████████~~ all'Ufficio Anagrafe ed all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo, quale civica Amministrazione di residenza della partoriente signora Hamad Anna e, come tale, *ex lege* competente alla trascrizione dell'atto ed alla conseguenziale iscrizione anagrafica del neonato nel

locale registro della popolazione ivi residente" (cfr. doc. 10, fascicolo di primo grado).

Alla luce di quanto detto, l'impugnato capo della statuizione in disamina non può che essere riformato con una pronuncia che dichiari il difetto di titolarità passiva dell'azionario rapporto in capo al Comune di Castelvetro, rapporto, codesto, che in forza delle superiori legislazioni speciali, ivi compresa la Legge quadro sui Servizi socio-assistenziali n. 328 del 20 novembre 2000 e s.m.i., non può che gravare sul comune di residenza del beneficiario, vale a dire del nascituro ~~\_\_\_\_\_~~ nato a ~~\_\_\_\_\_~~ il ~~\_\_\_\_\_~~ coincidente con quello della madre, signora Hamad Anna, nata a ~~\_\_\_\_\_~~ il ~~\_\_\_\_\_~~ residente in ~~\_\_\_\_\_~~ via ~~\_\_\_\_\_~~ snc, c, come tale, non obbligata alla corresponsione delle rette di ricovero assistenziale del neonato per cui è contenzioso.

~ ~ ~ ~ ~

#### DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA ESECUTORIETA' DELL'APPELLATA ORDINANZA

La palese erroneità dell'impugnata statuizione è, *in re ipsa*, idonea a costituire grave ed inoparabile pregiudizio per la Civica Amministrazione, odierna appellante, giustificando, nelle more della definizione dell'interposto gravame, la concessione del chiesto provvedimento cautelare.

Ed invece, l'ingiusta condanna del Comune di Castelvetro, estraneo alla vicenda per cui è causa, al pagamento della somma di €. 7.255,39, oltre accessori e spese di fic, obbliga l'Ente ad attivare, nella more della definizione del gravame, il procedimento di cui all'art. 191 c ss.agg. del T.U.T.I. approvato con DRR n. 267/2000, finalizzato al riconoscimento, da parte del competente Consiglio

Comunale, di un debito mai contratto nei confronti dell'appellata Cooperativa, subendo, in siffatto modo, un considerevole aggravio di oneri, anche economici, non più recuperabili nei confronti del soccorrente, che solo sufficiente a ritenere integrato, in uno al *"fumus boni iuris"*, anche il *"periculum in mora"*, quale ulteriore requisito richiesto ai fini della concessione della misura cautelare della sospensione della esecutività della gravata statuizione, si come richiesta nel presente giudizio di impugnazione.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, il Comune di Castelverrano, come sopra rappresentato e difeso

C I T A

CO.GI.P.S. Sec. Coop. Art (P.I. 03398940829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Corale Dabbene, 1, elettivamente domiciliato in Palermo, via Selimante, 9, presso lo studio del procuratore ad litem costituito, Avv. Anna Maria Benenati;

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO (c.f. 82001410818) in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, ex lege domiciliato presso la locale Casa comunale, sia in Piazza della Repubblica, 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Epifanio Giglio, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Tunisi, 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Alberti

A COMPARIRE

all'udienza del 17 giugno 2016, ore di rito, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, Sezione e C.I. designandi, nei locali di Loro ordinarie sedute, siti in Palermo, Piazza V.F. Orlando, Palazzo di Giustizia, con invito a costituirsi 20 giorni prima della prefata udienza ex art. 166 cpc ed a comparire all'udienza

indicata, con formale avvertimento che la mancata o tardiva costituzione in giudizio implicherà la decadenza dal diritto di proporre appello incidentale e le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 347 c.p.c. e si procederà in Loro dichiarazione contumacia, per ivi sentire accogliere, la riforma dell'impugnata Ordinanza, le domande di cui infra, per le quali si conclude a finché

#### **VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO**

ricetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'Ordinanza del 13 febbraio 2016, pubblicata il successivo 24 febbraio 2016, comunicata in pari data, emessa dal Giudice Unico del Tribunale Civile di Palermo a definizione del giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 4337/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, per i motivi specificamente in narrativa indicati e per ogni altro migliore di giustizia.

Condannare gli appellati, con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento, in favore del Comune di Castelvetro, di tutte le spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge.

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € 7.255,39 ed il C.U. dovuto è pari ad € 355,50.

Castelvetro, 2 marzo 2016

  
avv. Francesco Vasilco


#### **DICHIARAZIONE EX ART. 183 CPC**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 ult. co. c.p.c., tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti: fax: 0924 904244 – 0924 905688 – PEC [fvasilco@pec.comune.castelvetro.it](mailto:fvasilco@pec.comune.castelvetro.it).

Oltre in comunicazione: 1) fascicolo del primo grado di giudizio; 2) copia conforme ordinanza impugnata, comunicata il 24.2.2016, non notificata; 3) deliberazione di G.M. di nomina difensore.

Castelvetro, 2 marzo 2016

avv. Francesco Vasile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Vasile', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text, likely identifying the lawyer's office or a specific court.

COMUNE DI CASTELVETRANO  
UFFICIO LEGALE  
Avv. Francesco Vasile  
Prolungamento in Casuzzone  
n. F. 155LFNC05C28D295F  
per: fvassile@pec.comune.castelvetro.it, p.3  
Piazza Umberto I° n.5  
Tel. 0924 609212 / fax 0924 904244  
51022 CASTELVETRANO (CP)

PROCURA AD LITEM


Nelle qualità di Sindaco, legale rappresentante pro tempore, del Comune di Castelvetrano, in sottoscritto Avv. Felice Junior Errante, nato a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~) DELL'Ente a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase e grado l'Avv. Francesco Vasile al quale conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, quietanzare, rinunciare agli atti, accettare rinunce, eleggere domicilio, proporre domanda riconvenzionale e chiamare un terzo in causa. E' attribuita, altresì al nominato procuratore la facoltà di accedere agli atti ritenuti utili alla difesa dell'Ente. Inoltre, ai fini della legge sulla privacy, dichiaro di avere preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. modif., autorizzando il trattamento dei dati personali e dell'Ente necessari ai fini della difesa

Castelvetroano, 8/09/2016

Il Sindaco

Avv. Felice Junior Errante

Vede in Firma



The image shows a circular official stamp of the Comune di Castelvetrano. The stamp contains the text 'COMUNE DI CASTELVETRANO' and 'UFFICIO LEGALE'. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.



105160210501(2)



Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesta come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

COGIES SCARL  
c/o AVV. MANNATI ANNA M.  
SELINUNTE VIA, 9  
PA

Consegnandola a persona qualificata per:

- lo stesso
- Al Giudice

002105	03000102
A05/2016	
02/03/2016	
COMUNE CASTELVETRANO	
VASILE F. SCO	

22

capace e conveniente, scatta la prescrizione del destinatario

- l'impiegato incaricato del addetto alla ricezione degli atti
- segretario del addetto
- il collega di studio
- il portiere
- Arzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario e il suo domicilio per essere informato e ricevere il copia. Affisso avviso ai sensi dell'art. 140 ccc. Spett.le Avviso
- Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

Data

Off./Funz. Giudiziario

4/3/16

*[Signature]*



105160210502(9)



Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesta come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

COMUNE MAZARA DEL VALLO  
c/o AVV. ALBERTI G. PPE  
TUNISI VIA, 11  
PA

Consegnandola a persona qualificata per:

- lo stesso
- Avv. Goffe Alberti

002105	03000102
A05/2016	
02/03/2016	
COMUNE CASTELVETRANO	
VASILE F. SCO	

17

capace e conveniente, scatta la prescrizione del destinatario

- l'impiegato incaricato del addetto alla ricezione degli atti
- segretario del addetto
- il collega di studio
- il portiere
- Arzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario e il suo domicilio per essere informato e ricevere il copia. Affisso avviso ai sensi dell'art. 140 ccc. Spett.le Avviso
- Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

Data

Off./Funz. Giudiziario

PA 10/4/03/16

*[Signature]*  
OFF. FUNZ. GIUDIZIARIO  
CIVILE CASTELVETRANO

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani



**Città di Castelvefrano**  
Sannunzio

**Ufficio Legale e Contenzioso**

Plazza Umberto I°, 5  
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvefrano (Tp)  
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- Apertura al pubblico: previo appuntamento.

Coordinatore Avv. Francesco Vassile

e.mail: [fvassile@comune.castelvefrano.tp.it](mailto:fvassile@comune.castelvefrano.tp.it)  
pec: [fvassile@pec.comune.castelvefrano.tp.it](mailto:fvassile@pec.comune.castelvefrano.tp.it)

**Oggetto:** "Giudizio di Appello R.G. n. 539/2016 - Corte di Appello di Palermo -  
Sez. I - Rigetto istanza di sospensione esecutività Ordinanza impugnata.  
Comune di Castelvefrano / CO.GI.P.S. / Comune di Mazara del Vallo.  
Rinvio per conclusioni udienza del 18 luglio 2018

Al Signor Sindaco

Al Signor Dirigente *ad interim*  
Settore Servizi al Cittadino

LORO SEDI

AAAA

Richiamata la nota prot. N. 1762/Leg. del 5.10.2016, si precisa che, diversamente da quanto ivi indicato, le somme da corrispondere alla CO.GI.P.S. ed al distrattario, Avv. Anna Maria Benedati, ammontano a complessivo € 10.516,80, di cui € 7.526,80 (€ 7.255,30 per Spese + € 271,50 per Interessi Legali dall'1.03.2013 della diffida) alla CO.GI.P.S. ed € 2.990,00 [(€ 2.500,00 per Competenze + € 375,00 per Spese Generali, € 115,00 per CPA 4% (totale € 2.990,00) - 575,00 per ritenuta d'acconto = € 2.415,00 netto a pagare].

Infatti, essendo la CO.GI.P.S. soggetto passivo IVA, detta imposta non graverà sul Comune ma dovrà essere corrisposta dalla stessa al proprio difensore, Avv. Anna Maria Benedati.

Cordialità

Avv. Francesco Vassile



Prot. gen. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prot. di sett. n. 2044 /leg. - 9 NOV. 2016



Corte di Appello Palermo

SEZIONE 01

N.G. 236/2018

Audienza collegiale del giorno 02/06/2018 ore 09:30

PRESIDENZA DI NOLAN ANTONIO

Giudice Consigliere DI LIBBINO GIUNIO

Giudice Consigliere DI

TRAMELANTANA *LIBERA F. REDIMO*

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere e ufficio  
e del P.M. DI

Prodotto in un'aula il Presidente  
scrittore quale relatore alla

colore di G.P. DI

11/01/01

Cronologico n. 156

Camera Cons. del

Chiamata in causa

Atto principale

COMUNE DI CASTELVERDU  
Avv. VIBILE FRANCESCO

Controatto principale

CO. GERS. SOCIETA' COOPERATIVA ARLA  
Avv. BERENZI ANNA MARIA

Controatto (altro)

COMUNE DI MARSA D'EURO  
Avv. GIULIO ESTERIO

*Sono presenti l'av. Vibile, l'av. Berenzi e l'av. Lombardi in sede dell'av. Berenzi e l'av. Lombardi in sede dell'av. Vibile.  
L'av. Vibile insiste nelle richieste di nomina  
all'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.  
Gli avvocati Berenzi e Lombardi si oppongono. Ai fini  
della pratica forense sono presenti i dott. Adelfo Fico  
Ferraro Maria Felice Lucia.*

*Le Corte  
in riga, sostituendo il relatore con il consiglio ap  
Mi Tre, solo per l'esame della domanda e lo scioglimento  
della riga. Vale chiedo alle ore 10:50*

Prodotto in un'aula il Presidente  
scrittore quale relatore alla

*Al Presidente*

ha l'ordine, comporta dai magistrati indicati  
nel verbale retroscritto;  
risultando la sentenza;  
considerato che non sussistono gravi e fondati motivi  
per sospettare l'efficacia esecutiva della sentenza  
impugnata, tanto anche contro degli imputati  
indicati nella predetta sentenza;  
ritornando la causa matura per la decisione;

P. Q. M.

- apetto l'istanza, proposta dal Com. di Castelletto, a  
convalidare le disposizioni della sentenza impugnata;
  - rinvia la causa, per la precisazione delle conclusioni, a  
all'udienza collegiale del 18 luglio 2018, ore 9,30.  
Si convalida.
- Palermo, 28 settembre 2016.

C. P. M.

Il Presidente  
A. Novara

Deposito nella cancelleria della 1ª Sezione Civile  
della Corte di Cassazione il 30 SET 2016

Il Com. di Castelletto

Accoglimento parziale del 24/02/2016  
RG n. 4337/2014

CITTÀ DI CASTELVETRANO  
UFFICIO LEGALE  
Avv. Francesco Vasile  
Partecipante in Cassazione  
C.F. VSL FNC 65028 C285 F  
pic: fnc@gsq.gov.it  
Piazza Umberto I, 5  
Tel. 0924.909212 - Fax 0924.904244  
91028 CASTELVETRANO (TP)

RG.4337/2014



COPIA UFFICIO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Con. Roberto Lanza ha pronunciato la seguente

**O r d i n a n z a**

nella controversia iscritta al n. 4337 del registro generale affari civili dell'anno 2014  
**TRA**

**COSAPS 2005** s.p.a. s.p.a. s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Benvenuti,  
che la rappresenta e difende riveste procura di analogo dell'originale del ricorso  
introdotta; **identificata**

**OPPOSITE**

**Comune di Mazara del Vallo** in persona del Sindaco s.p.a., rappresentata e difesa  
dall'Avv. Epifanio Ciprino;

**Comune di Castelvetro** in persona del Sindaco s.p.a., rappresentata e difesa  
dall'Avv. Francesco Vasile **risultanti**

**in fatto**

Con ricorso depositato in data 25 marzo 2014 in COSAPS s.p.a. s.p.a. s.p.a. società  
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale il Comune di Mazara del Vallo ed il  
Comune di Castelvetro per far sentire:

Accertare e dichiarare il soggetto tenuto a pagare alla ricorrente le spettanze  
dovute con la fattura n.10/2013 per l'assistenza fornita, per disposizione del  
Tribunale per i minorenni di Palermo, al numero 80/13/2013.

Emettere a seguito di detto accertamento sentenza di condanna nei confronti  
dell'obbligato ex lege o degli obbligati ex lege in quanto dovessero ritenersi un obbligo  
solidale del Comune di Castelvetro e del Comune di Mazara del Vallo in persona  
dei relativi legali rappresentanti;

Emettere sentenza di condanna per la somma di € 7.285,39 oltre interessi  
legali, svalutazione e spese in favore della ricorrente per le causali di cui in  
narrativa;

Condannare i convenuti al risarcimento del danno causato da viziata in via equitativa;

Si costituisce in giudizio le amministrazioni convenute, il Comune di Castelnuovo, affermando la propria assenza di legittimazione passiva. Il Comune di Masera del Valle eccede in via prelitigiosa l'assoluta veridicità del chiesto ed è nel merito affermando la inconfigurabilità del rapporto obbligatorio in capo all'azienda.

La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 10/1/2016, previo deposito di note conclusionali nelle quali le parti insistevano nelle richieste ed eccezioni come sopra formulate, veniva posta in decisione.

**IN FATTO**

La vicenda trae origine da un decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Palermo in data 29/3/2012 (in atti) con il quale veniva disposto il ricovero del minore ~~.....~~ nato a ~~.....~~ figlio naturale di Maria Anna, di nazionalità italiana e residente a ~~.....~~, presso la comunità non familiare "Nuova vita" COGIPA, ponendo "in retta a carico del comune di residenza".

Dimostrato dal minore presso la casa famiglia, partecipati tra il 31/7/2012 ed il 28/10/2012, data nella quale il minore è stato provvisoriamente affidato ad una coppia di coniugi, ha prodotto un credito da parte della COGIPA pari ad €7.255,59, come da fattura N°10 del 1/3/2013 (in atti).

Tale richiesta di pagamento - si rileva fin d'ora che il relativo importo non è mai stato versato al creditore in favore di cui - veniva inviata al Comune di Castelnuovo, unitamente alla relativa documentazione, ma veniva respinta con la dicitura "non di nostra competenza", senza alcuna ulteriore spiegazione.

La fattura veniva quindi inviata al Comune di Masera del Valle, luogo di residenza della madre, ed anche qui respinta in quanto "da verificare ancora per il minore S. R. con quale essere malato residente in questa Comune".

Successivamente contattato il Comune di Castelnuovo, rispondeva con nota e stralcio della presenza del Dr. Giuseppe Neri, Direttore del Settore servizi ai cittadini che "la nota ... dovrà essere richiesta al Comune di Masera del Valle, ... in quanto il minore malato è stato ricoverato dalla madre, residente a ~~.....~~, entro i dieci giorni dalla nascita come previsto dal regolamento di Stato Civile. Dopo una di nascita con annotazione di riconoscimento sono stati inviati al Comune di Masera del Valle in data 11 agosto 2013 con nota recante di protocollo n.39251" all'Es. produzione COGIPA).

Successivamente richiesto il pagamento al Comune di Marsara del Vello, senza  
motivatamente respinto con le medesime motivazioni della prima richiesta.

A questo punto la COGIPIS, titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, non ha  
avuto altra scelta se non quella di rivolgersi all'Autorità Giudiziarie per  
l'accertamento giudiziale del soggetto debitore.

**Ragioni della decisione**

Preliminatamente va rilevato che il Comune di Marsara del Vello ha ritenuto, nelle  
sue note conclusive, la sussistenza dell'opposizione giuridicamente sollevata in sede di  
costituzione e relativa alla presunta incompetenza territoriale del Giudice adito,  
ritenevole sollevata tardivamente.

La stessa difesa non avrebbe comunque potuto essere accolta in quanto, nella  
fattispecie che ci occupa, l'amministrazione resistente agisce come privatista, e  
pertanto vale la regola generale dell'art. 20 C.p.c. sul foro facoltativo delle  
obbligazioni.

Ciò premesso, occorre rilevare che il minore, alla nascita, discostandosi dalla  
regola, è stato iscritto dal medico che ha assistito al parto presso il registro della  
popolazione del Comune di Castelvetrano, come da documentazione in atti, e che in  
tale Comune è sempre rimasta fino all'affidamento alla attuale casa famiglia,  
avvenuto appena sei giorni dopo la nascita.

Nella fattispecie che ci occupa non può invocarsi l'applicazione dell'art. 7 della  
D.P.R. 223/89 in quanto tale norma si riferisce a contesti diversi, soprattutto  
differenti dall'identità del caso, e cioè alla situazione nella quale il neonato abbia  
una famiglia anagrafica composta da due genitori o conviva con la madre, fatto  
quest'ultimo che costituisce la ratio legis della norma invocata ma non sussistente  
nel caso in esame.

Di conseguenza, legalmente il Comune di Marsara del Vello non ha proceduto  
all'iscrizione presso i propri registri anagrafici di questo minore, scorgendo dal Comune  
di Castelvetrano, avendo però nel non averne dato comunicazione a quest'ultimo,  
fatto questo che assume rilevanza in quanto, senza tale comunicazione omessa, la  
problematica sarebbe stata risolta direttamente tra le amministrazioni interessate  
senza che la COGIPIS fosse costretta a procedere giudizialmente per il recupero del  
suo credito.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiaro il Comune di Castelvetrano obbligato al pagamento della somma  
relativa al minore ~~di cui è stato il genitore~~ ~~il minore~~ ~~costa da decreto~~  
emesso dal Tribunale per i minorenni di Palermo in data 20/5/2012.

Condanna il Comune di Casertecchio, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore della CO.CE.P.E. ass. coop. Sociale, della somma di € 7.255,39 oltre interessi Foglii a far data dalla domanda al giudizio;

Rigetta la richiesta di danni morali della ripartita in quanto genericamente affermata e non provata.


Condanna il Comune di Casertecchio, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in complessivi Euro 2.500,00 (due mila cinquecento/00) oltre I.V.A., C.P.A., se dovuta, ed altre spese generali come per legge, con distribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Anna Maria Beninati.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del giudizio, nonché di quanto sopra esposto, si revocano i giudici morali per compensare tra le parti le spese di lite relative al Comune di Massa del Vello.

Così deciso in Palermo, il 18 febbraio 2016

Il Giudice On.


Dott. Roberto Longo



Il sottoscritto avv. FRANCESCO VASILE  
riserva e per gli effetti dell'art. 18 bis, co.3 bis del  
DL n. 178/12, conv. in L. n. 221/12 e ss. mm. ll., at-  
tenta che la presente copia, composta da n. 04  
pagine, esperta con modalità telematiche, è con-  
forme al corrispondente atto contenuto nel fasci-  
colo informativo (RG 6332/12ndM.)

12.02.2016

avv. FRANCESCO VASILE



Cartella attuale: Posta In Arrivo

Scollegarsi

- Componi
- Indirizzi
- Caselle
- Opzioni
- Ricerca
- Aiuto

Inbox

[Lista messaggi Cancella](#)      [Precedente](#) [Successivo](#)      Inbox come Allegato

Rispondi      Rispondi a tutti

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Tribunale ordinario di Palermo Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

**Da:** "Per conto di: tribunale.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it" <posta-certificata@talacompost.it>

**Data:** Mer, 24 Febbraio 2016 4:53 pm

**A:** fvasile@pec.comune.castelvetrano.lp.it

**Priorità:** Normale

**Messaggio S/MIME firmato**

**Errore durante la verifica:** Timed out read from 192.168.2.10

**Opzioni:** [Visualizza l'intera mail completa](#) | [Cambia la versione stampabile](#)

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 24/02/2016 alle ore 16:53:44 (+0100) il messaggio "Tribunale ordinario di Palermo Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato

inviato da tribunale.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it,

indirizzato a:

fvasile@pec.comune.castelvetrano.lp.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 2A91F123-E711-C2BC-5295-68BDC75E154@talacompost.it

[Scarica come file](#)

Allegati:				
<a href="#">Tribunale ordinario di Palermo Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012</a>	2.6 M	[message/rfc822]	tribunale.palermo@civile.ptel.giustiziacert.it	<a href="#">download</a>   <a href="#">Visualizza</a>
<a href="#">datificert.xml</a>	0.0 k	[application/xml]		<a href="#">download</a>
<a href="#">smime.p7s</a>	5.5 k	[application/pkcs7-signature]	S/MIME Cryptographic Signature	<a href="#">download</a>

